



**COMUNE DI FUBINE**  
**Provincia di Alessandria**


CAP.15043 - VIA PAVARANZA 2 - TEL.0131778121 /5 - FAX 0131778700  
E-MAIL [commercio@comunedifubine.it](mailto:commercio@comunedifubine.it)  
SETTORE SOCIALE

TRIBUNALE DI VERCELLI		
20 APR 2015		
N. 534 / 20.04.2015		
FOR	OG	SDO
Fubine, 14/04/2015		

**RACCOMANDATA A.R.**

Comune di Fubine  
Partenza  
Prot. N. 0001318  
del 15-04-2015

Categoria 2 Classe 1 Fascicolo



Spettabile  
TRIBUNALE DI VERCELLI  
Segreteria Magistrati  
Ufficio del Personale  
Piazza Amedeo IX 2/4  
13100 VERCELLI

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

Si trasmette in allegato convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell' art. 54 D.L.vo 29.08.2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26.03.2001, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 20/03/2015, esecutiva.

Si resta in attesa della copia di competenza, debitamente sottoscritta, per poter procedere all' attivazione del lavoratore richiedente.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Giuliana Garlasco)

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI VERCELLI

E

## COMUNE DI FUBINE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI  
DELL'ART.54 d.lsv. 29 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.**

### Premesso che

- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato*
- l'art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D.Lgs. n°274 del 2000;
- l'art.73 comma 5 bis DPR n° 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 comma 5 DPR n° 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l'art.224 bis del D.Lgs. n°285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n° 120 del 2010, prevedono che **la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità** consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";*
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente

del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;  
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

**considerato che**

**il Comune di FUBINE** presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

**si stipula**

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO Presidente del **Tribunale ordinario di Vercelli**(di seguito "il Tribunale"), giusta la delega di cui in premessa, e **l'Ente/Comune di FUBINE** nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig.ra Dina FIORI, autorizzato alla firma della presente convenzione.

**Art. 1 Attività da svolgere**

**L'Ente/Comune di FUBINE** consente che un numero di **TRE** condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

**L'Ente/Comune** specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

*Prestazioni a carattere tecnico-manutentivo e/o amministrativo/finanziarie/o socio/culturale consistente nell'affiancamento del personale nelle attività dell'Ente.*

**Art. 2**

**Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

**Art. 3**

**Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

**L'Ente/Comune** che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni nel Responsabile di competenza dei servizi di assegnazione del condannato.

**L'Ente/Comune** si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

#### **Art. 4**

##### **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **L'Ente/Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

**L'Ente/Comune** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

##### **Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all' **Ente/Comune** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

##### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

**L'Ente/Comune** ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

**Art. 7**

**Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell' **Ente/Comune**

**Art. 8**

**Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni **TRE** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Vercelli, li 22 APR. 2015

Tribunale di Vercelli

IL PRESIDENTE

Antonio Man

Per il Comune

IL SINDACO

[Signature]